

# Integrazione della fattura pienamente sostitutiva dell'esterometro

Il file xml con i codici TD17, TD18, TD19 rileva anche a fini probatori e sostituisce la conservazione.

Con la circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate si è anche espressa in merito alla valenza dei file xml compilati con i codici TD17, TD18 e TD19, relativi ad acquisti che un operatore economico nazionale pone in essere da **controparti non stabilite** in Italia.

La **prova** dell'avvenuta **trasmissione** e dell'adempimento dell'obbligo comunicativo di cui all'art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, secondo quanto chiarito, è data dal file xml contenente i predetti codici e dalla ricevuta generata dal Sistema di Interscambio all'atto del loro invio e della conseguente ricezione.

L'Agenzia osserva, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini **integrativi** oppure **sostitutivi** delle fatture.

Ha finalità sostitutiva l'utilizzo del codice TD17 per l'acquisto di servizi da soggetti extra-Ue e il codice TD18 per l'acquisto di beni ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, ossia nei casi in cui è prescritta l'applicazione del **reverse charge** mediante emissione di autofattura.

Ha finalità integrativa l'utilizzo dei codici TD17 e TD19 per l'acquisto domestico rispettivamente di servizi e beni da soggetti Ue e l'utilizzo del codice TD18 per l'acquisto intra-Ue di beni, tutte fattispecie per le quali l'art. 46 Dl 331/93, in via diretta o mediata, prescrive l'applicazione del reverse charge mediante **integrazione del documento** ricevuto dal fornitore comunitario.

In verità, in termini sistematici, l'integrazione è un'azione di completamento della fattura emessa dalla controparte, non di "sostituzione" dello stesso, come invece avviene per l'autofattura.

Sembra ragionevole ritenere che le spiegazioni di cui si è appena dato conto siano riferibili all'utilizzo del documento non già ai fini dell'esterometro, quanto ai fini dell'effettuazione dell'inversione contabile in via elettronica. Naturalmente, rispetto a questa interpretazione sarebbe auspicabile una **conferma ufficiale**.

In altre occasioni, nella circolare n. 26/2022, l'Agenzia delle Entrate ha, così, osservato, che l'obbligo comunicativo non si sostituisce all'obbligo di emissione dell'autofattura e di integrazione delle fatture Ue, ma, in un certo qual senso, procede da questi.

Gli effetti delle due **diverse modalità** applicative del reverse charge, ossia in via elettronica (con esonero dall'obbligo comunicativo) o in via analogica (con conseguente presentazione dell'esterometro), ha effetti ai fini probatori, nonché in termini di oneri di **conservazione**, ecc.

L'Agenzia delle Entrate ha, peraltro, precisato che i due obblighi in questione (da un lato l'emissione dell'autofattura o l'integrazione del documento ricevuto e, dall'altro, la comunicazione dell'esterometro) sono, in termini generali, da considerarsi **autonomi** tra loro.

Ne è prova il fatto che i termini per l'assolvimento dell'Iva e per l'annotazione delle fatture passive non sono influenzati dalle modifiche relative ai termini di trasmissione dell'esterometro, né i suddetti termini influiscono sul *dies a quo* per l'esercizio del diritto alla detrazione.

Resta fermo, come già previsto in passato, che un unico adempimento (vale a dire la trasmissione al SdI) può

soddisfare entrambi gli obblighi previsti a livello normativo.

Viceversa, l'integrazione in via **analogica** della fattura ricevuta (così come l'emissione dell'autofattura in formato tradizionale) assolve gli obblighi di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 633/72, ma non quelli comunicativi di cui all'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015.

### ***Sanzione "fissa" per l'omesso invio dei dati***

Se i dati non sono trasmessi al SdI, pertanto, si applica la sanzione per omessa o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a norma dell'art. 11 comma 2-*quater* del Dlgs. 471/97, corrispondente a **2 euro** per ciascuna **fattura** i cui dati sono stati omessi o errati.

La normativa ha fissato un massimo di 400 euro per ciascun mese ovvero di 200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

La descritta disciplina sanzionatoria (originariamente prevista per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022) si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Così ha previsto l'art. 13 del Dl 73/2022, in corso di conversione in legge.

(MF/ms)